



COMUNE DI LUNGAVILLA

Provincia di Pavia

Piazza Capitano Albini, 3

tel. 0383/76130 fax 0383/76628

e - mail: comune.lungavilla@legalpec.it

Cod. fiscale - Partita I.V.A. 00485240188

Oggetto: ORDINANZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE E DELL'AREA DELLA RISERVA NATURALE.

ORDINANZA N. 04

Lungavilla, 5 marzo 2016

IL SINDACO

Premesso che:

- la legge 225/1992 e s.m.i. all'art.3 (Attività e compiti di protezione civile), al comma 1, recita: "sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2";
- la legge regionale 16/2004 e s.m.i., al comma 2, lett. c) dell'art. 2 (Funzioni dei comuni singoli o associati), recita: " I comuni (...) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;"
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. all'art.54 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) al comma 4 recita: " il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche con tingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione".

Considerato che il 5 marzo 2016, a seguito delle piogge intense che hanno investito il territorio comunale, si è verificata, a causa della rottura degli argini, l'esondazione del Rio Luria con conseguente travaso di acqua nella campagna e nei corsi d'acqua che confluiscono nella zona della Riserva Naturale, provocando l'allagamento ed il blocco della circolazione nella strada comunale (Via XXV Aprile) che collega il Comune di Lungavilla con il Comune di Pizzale, ed il repentino innalzamento del livello delle cave della Riserva Naturale;

Dato atto che, per coadiuvare la Protezione Civile intervenuta, e per prevenire i rischi per la pubblica incolumità degli abitanti della zona di Via Roma, che già era stata interessata dall'alluvione del mese di marzo 2014, confinante con la Riserva Naturale, dove confluisce tutta l'acqua esondata, si è ritenuto opportuno dare immediato mandato alle Ditte:

- TIZZONI EMANUELE di Lungavilla per noleggio di mezzi meccanici (idrovara) e lavori di ripristino deflusso acqua dei fossi colatori ;

Visti:

- La legge 225/1992 e s.m.i. "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";;
- La L.R. 16/2004 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.;"
- Il Vigente statuto ed i vigenti regolamenti comunali;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile, ai sensi di quanto disposto con legge 225/1992 e s.m.i. e con L.R. 16/2004 e s.m.i., alla Ditta:

- TIZZONI EMANUELE di Lungavilla il noleggio dei mezzi meccanici ed i lavori urgenti e di prima emergenza necessari al ripristino del normale deflusso delle acque;

DISPONE

- che responsabile del procedimento è la geom Brusa Maria Assunta presso l'ufficio Tecnico sito in Lungavilla, e che tutti gli Uffici comunali prestino la massima collaborazione per tutti gli atti, le azioni ed interventi necessari per la messa in sicurezza della zona interessata dagli eventi alluvionali in particolare: la strada comunale Via XXV APRILE e tutta l'area della Riserva Naturale che confina con l'abitato di Via Roma.

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Pavia
- Regione Lombardia
- Servizio di Polizia Locale di Agorà ;

Avverte che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari oppure, in via alternativa, ricorso straordinario, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to Dott. Andrea DAPRATI